



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/UCI/sc

Roma, 16 aprile 2025

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Gorizia**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 28/2025 – Richiesta di oscuramento dati pubblicati nell'Albo.

Con il quesito formulato codesto Ordine chiede di sapere se sia possibile, a seguito di richiesta di un iscritto, oscurare il dato relativo alla sua residenza, pur essendo tra i dati oggetto di obbligatoria comunicazione ai sensi dell'art. 34, co. 6, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

Con riferimento alla questione sollevata, occorre evidenziare preliminarmente alcune considerazioni di carattere generale utili al corretto inquadramento della fattispecie.

Nel vigente ordinamento giuridico l'Albo professionale assolve ad una funzione di certezza pubblica o legale, attestando pubblicamente l'esistenza in capo all'iscritto di determinati requisiti espressamente richiesti dalla legge per l'esercizio della professione. Tale forma di pubblicità permanente assolve alla finalità, di carattere pubblicistico, di assicurare la collettività e gli utenti riguardo alla corretta individuazione dei soggetti iscritti nell'albo e alla loro rintracciabilità.

Sotto il profilo della tutela dei dati personali, la normativa di riferimento non ha modificato la disciplina legislativa sulla pubblicità degli albi professionali, i quali, restano funzionalmente soggetti ad un regime di piena pubblicità¹ anche in ragione della tutela dei diritti di coloro che, a vario titolo, intrattengono rapporti con gli iscritti. In particolare l'Ordine professionale, in quanto soggetto pubblico, può trattare i dati personali degli Iscritti senza loro consenso (o autorizzazione) se "*tale trattamento «è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento», oppure quando «il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento», alla luce di una base giuridica che abbia i requisiti previsti dal par. 3 del citato articolo.*". Resta fermo che, anche in presenza di una base giuridica il soggetto pubblico deve, in ogni caso, assicurare di effettuare il trattamento dei dati in ossequio ai principi generali della normativa di tutela del trattamento dei dati (es. principio di minimizzazione) e in «*modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati*»².

¹ Vd. Garante 29 marzo 2001, in Bollettino n. 18, pag. 20 [doc. web n. 39536]

² Vd. Parere al Consiglio di Stato in ordine alla registrazione delle riunioni dell'organo consiliare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - 27 gennaio 2022 [9745318].

Con particolare riferimento alla diffusione dell'Albo, il Garante ha precisato³ che gli Ordini professionali possono diffondere per via telematica i dati che, secondo le disposizioni legislative o regolamentari di settore, devono essere necessariamente inseriti nei rispettivi albi per legge o regolamento. In merito alle modalità di diffusione dei suddetti dati il Garante ha ribadito che compete a ciascun Ordine valutare quali siano le più appropriate, evidenziando, come già rilevato, che il Codice autorizza comunque espressamente la pubblicazione dei dati divulgabili su siti internet istituzionali o mediante altre reti di comunicazioni elettronica⁴.

Ciò premesso, posto che pubblicazione on-line implica un regime di diffusione delle informazioni ampio ed indifferenziato, potenzialmente suscettibile di ulteriori trattamenti, anche ai fini di rispettare il principio di minimizzazione dei dati, l'Ordine può disporre la pubblicazione parziale dei dati, garantendo in ogni caso un nucleo minimo di dati che consente, conformemente alla sopraindicate finalità pubblicistiche dallo stesso perseguite, la corretta identificazione degli iscritti nonché, come già evidenziato, la loro rintracciabilità.

Ai fini di individuare tali dati, occorre far riferimento al combinato disposto degli articoli 34 e 36 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139. In particolare:

- l'art. 34, co. 6, dispone espressamente che l'Albo debba contenere, per ciascun iscritto, *"il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo (anche telematico se posseduto) degli studi professionali, la data ed il numero di iscrizione, il titolo professionale e di studio in base al quale l'iscrizione è stata disposta e l'indicazione dell'Ordine o del Collegio di provenienza, nonché l'eventuale iscrizione al registro dei revisori contabili"*;
- l'art. 36, co. 1, lett. d), dispone che *"per l'iscrizione nell'Albo è necessario... avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui è costituito l'Ordine cui viene richiesta l'iscrizione od il trasferimento"*.

Come può osservarsi, secondo il vigente Ordinamento professionale, l'iscrizione nell'albo può essere richiesta in base, alternativamente, al possesso della residenza o del "domicilio professionale" nel circondario in cui è costituito l'Ordine (intendendosi per quest'ultimo, come più volte chiarito dal Consiglio Nazionale⁵, il luogo in cui il professionista esercita in maniera "prevalente" ed effettiva la propria attività professionale).

Considerato, dunque, che ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione nell'Albo, può procedersi sia in base al requisito della residenza sia in base al domicilio professionale, con riferimento alla questione sollevata, si ritiene che il dato della residenza dell'iscritto possa essere omesso a condizione che sia pubblicato quello del domicilio professionale. Laddove tali dati coincidano (in quanto l'iscritto ha un unico indirizzo per residenza e studio professionale), si ritiene che tale dato debba essere pubblicato poiché, nel caso di specie, l'interesse della collettività a conoscere i dati dell'Albo in ragione delle sopraindicate finalità pubblicistiche di tutela, appare prevalere sull'esigenza di riservatezza del singolo iscritto.

Con i migliori saluti

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio

³ Vd. Garante privacy, "La privacy nelle pubbliche amministrazioni" - Relazione anno 2003 - 28 aprile 2004, par. 31.

⁴ Vd. art. 61, co. 2, del d.lgs. 196/2003:

"Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 2-ter del presente codice, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che a qualsiasi titolo incidono sull'esercizio della professione."

⁵ Vd. Informativa CNDCEC n. 22/2019.